Presidenza e Segreteria Generale
Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale
Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

Roma, 22 Ottobre 2010

FIS10189
SM

Oggetto: Comunicazione delle operazioni Iva effettuate con Paesi della cd black list. Circolare dell'Agenzia delle Entrate.

Com'è noto (confronta le circolari Conftrasporto FIS10102 e FIS10161, rispettivamente, del 7 Giugno e del 7 Settembre 2010), il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 Agosto scorso ha rinviato al 2 Novembre p.v la scadenza per l'invio telematico, all'Agenzia delle Entrate, del modello per comunicare le operazioni Iva effettuate dal 1 Luglio con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati inclusi nella cd black list.

Con l'approssimarsi di questa data, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni precisazioni attraverso la circolare n. 53/E del 21 Ottobre u.s, che gli interessati possono prelevare dal link collocato al termine di questa nota.

Tra gli argomenti toccati dalla circolare dell'Agenzia, evidenziamo i seguenti:

- l'obbligo di invio è stato previsto nei confronti dei soggetti passivi Iva per le cessioni e gli acquisti di beni e per le prestazioni di servizi da/verso operatori economici con sede, residenza o domicilio in uno dei Paesi della black list, effettuate a partire dal 1 Luglio u.s. L'elenco di questi Paesi (tra i quali rientrano anche la Svizzera ed il Lussemburgo) è contenuto nel Decreto del Ministro delle Finanze del 4 Maggio 1999 e nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 Novembre 2001, ed è stato successivamente aggiornato con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 Agosto 2010 che ha eliminato gli Stati di Cipro, Malta e la Corea del Sud. Pertanto, la tabella aggiornata degli Stati che fanno parte della black list è la seguente:

Alderney	Grenada	Nauru
Andorra	Guatemala	Niue
Angola	Guernsey	Nuova Caledonia
Anguilla	Herm (Isole del Canale)	Oman
Antigua e Barbuda	Honk Kong	Panama
Antille olandesi	Isola di Man	Polinesia Francese
Aruba	Isole Cayman	Portorico
Bahamas	Isole Cook	Principato di Monaco
Bahrein (Dawlat al bahrain)	Isole Marshall	Salomone
Barbados	Isole Vergini Britanniche	San Marino
Barbuda	Isole Vergini Statunitensi	Sant'elena
Belize	Jersey	Sark
Bermuda	Kenia	Seicelles
Brunei	Kiribati (ex Isole Gilbert)	Singapore
Costa Rica	Libano	Saint Kitts e Nevis

Dominica	Liberia	Saint Lucia
Emirati Arabi	Liechtenstein	Saint Vincent e Grenadine
Ecuador	Lussemburgo	Samoa
Filippine	Macao	Svizzera
Giamaica	Malaysia	Taiwan
Gibilterra	Maldive (Divehi)	Tonga
Gibuti	Maurizio (Republic of)	Turks e Caicos
	Monserrat	Tuvalu
		Uruguay
		Vanuatu

- per quanto riguarda i soggetti passivi Iva tenuti all'adempimento, la normativa include anche quelli che non sono stabiliti nel territorio dello Stato (sia comunitari che extracomunitari), per i quali l'obbligo di invio del modello sussiste limitatamente alle operazioni rilevanti in Italia, eseguite con operatori di Paesi della black list.
- La controparte deve essere un operatore economico, che viene definito nella circolare delle Entrate come colui che *"esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività*". Tale qualifica può essere dimostrata attraverso il numero identificativo rilasciato dalla competente autorità fiscale del Paese black list, oppure con una dichiarazione della medesima controparte in cui attesta lo svolgimento di un'attività imprenditoriale, professionale o artistica.
- Le operazioni che devono comunicarsi all'Agenzia sono quelle intraprese con operatori economici localizzati nei Paesi black list, incluse quelle non soggette ad Iva; per queste ultime, l'obbligo di comunicazione è stato previsto dall'art. 3 del D.M. del 5 Agosto 2010 per combattere le frodi Iva, limitatamente alle prestazioni di servizi rese/ricevute in cui manchi il requisito della territorialità per l'applicazione del tributo. Sempre allo scopo di contrastare le frodi Iva, l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate comprende anche gli scambi di beni e le prestazioni di servizi eseguite a favore di una stabile organizzazione non collocata in uno degli Stati della black list (ad esempio in Italia), quando l'operatore economico abbia comunque sede, residenza o domicilio in un Paese black list.
- Quanto alla periodicità della presentazione, nel ricordare che la prima scadenza del 2 Novembre riguarda le operazioni eseguite nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2010, successivamente l'invio telematico andrà effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (trimestrale o mensile).

Cordiali saluti.